



Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell'Unione europea, Islanda e Norvegia

Modifica del 14 gennaio 2022

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:*

I

L'ordinanza dell'USAV del 6 agosto 2021¹ che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell'Unione europea, Islanda e Norvegia è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. a, nota a piè di pagina

¹ L'importazione di animali vivi e prodotti di origine animale di cui all'articolo 1 capoverso 2 provenienti dalle seguenti zone degli Stati membri interessati è vietata:

- a. zone soggette a restrizioni disciplinate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/605²;

Art. 5 Importazione da zone infette secondo il regolamento delegato (UE) 2020/687

In deroga all'articolo 2 capoverso 1 lettera b, l'importazione di prodotti di origine animale dalle zone infette ubicate al di fuori delle zone soggette a restrizioni disciplinate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/605³ è ammessa se i prodotti possono lasciare la zona infetta a fini di scambi intracomunitari secondo:

- a. il regolamento delegato (UE) 2020/687⁴; e
- b. gli atti normativi UE stabiliti nell'allegato numero 2.

¹ RS 916.443.107

² Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2308, GU L 461 del 27.12.2021, pag. 40.

³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 1 lett. a.

⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 1 lett. b.

II

L'allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2022⁵.

14 gennaio 2022

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Hans Wyss

⁵ Pubblicazione urgente del 14 gennaio 2022 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

Allegato
(art. 3)

Stati membri e zone interessati

1 Zone soggette a restrizioni disciplinate secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605

Gli Stati membri dell’Unione europea e le relative zone soggette a restrizioni secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera a sono stabiliti nel seguente regolamento di esecuzione:

Atto normativo di base UE	Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2308, GU L 461 del 27.12.2021, pag. 40

Nell’allegato I del regolamento di esecuzione sopra citato, determinate zone negli Stati membri interessati sono suddivise in base al rischio di introduzione della peste suina africana nelle tre parti seguenti:

- Parte I zona disciplinata in base al rischio derivante dalla prossimità a una zona con popolazione di cinghiali infetta (parte II).
- Parte II zona disciplinata in base alla popolazione di cinghiali infetta.
- Parte III zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cinghiali infette.

Stati membri con zone soggette a restrizioni figuranti nella parte I

Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni di cui all’allegato I parte I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605:

- Estonia
- Germania
- Grecia
- Lettonia
- Lituania
- Polonia
- Slovacchia
- Ungheria

Stati membri con zone soggette a restrizioni figuranti nella parte II

Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni di cui all’allegato I parte II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605:

- Bulgaria
- Estonia
- Germania
- Lettonia
- Lituania
- Polonia
- Slovacchia
- Ungheria

Stati membri con zone soggette a restrizione figuranti nella parte III

Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni di cui all’allegato I parte III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605:

- Bulgaria
- Italia
- Polonia
- Romania
- Slovacchia

2 Altre zone infette secondo il regolamento delegato (UE) 2020/687

Gli Stati membri dell’UE nonché le zone infette secondo il regolamento delegato (UE) 2020/687⁶ vigenti in aggiunta a quelli di cui al numero 1 sono stabiliti nella seguente decisione di esecuzione:

Atto normativo di base UE	Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Decisione di esecuzione (UE) 2022/28	Decisione di esecuzione (UE) 2022/28 della Commissione del 10 gennaio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia, versione della GU L 6 dell’11.1.2022, pag. 11

Nel seguente Stato membro dell’UE vi sono tali zone soggette a restrizioni:

- Italia

⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. b.

3 Altre zone soggette a restrizioni secondo il regolamento delegato (UE) 2020/687

Gli Stati membri dell'UE nonché le zone soggette a restrizioni secondo il regolamento delegato (UE) 2020/687⁷ vigenti in aggiunta a quelli di cui al numero 1 sono stabiliti nella seguente decisione di esecuzione:

Atto normativo di base UE	Titolo e data di pubblicazione dell'atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Decisione di esecuzione (UE) 2021/2021	Decisione di esecuzione (UE) 2021/2021 della Commissione del 18 novembre 2021 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Germania, versione della GU L 413 del 19.11.2021, pag. 34

Nel seguente Stato membro dell'UE vi sono tali zone soggette a restrizioni:

Germania

⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 1 lett. b.

